



# **COMUNE DI CALDAROLA**

## **Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 2**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 2 DEL 31-01-2020**

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 2 DEL 04.2.2015 - CHIUSURA STRADA  
COMUNALE CROCE - VESTIGNANO**

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

**VISTA** la propria ordinanza emessa il giorno 04.02.2015 per interdire al traffico veicolare e pedonale il tratto di strada comunale ad uso pubblico denominata "strada Comunale di Croce – Vestignano" a seguito di movimenti franosi verificatisi a causa di eventi metereologici eccezionali;

**VISTO** l'art. 5 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 285/1992;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada – DPR n. 495 del 16.12.1992;

**DATO ATTO** che con Determina n.169 (R.G. 395) del 26.10.2019 del Responsabile Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale di Croce-Vestignano;

**VISTO** il sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, è stato accertato che la suddetta strada è ora nuovamente transitabile e in sicurezza in quanto effettuati i lavori necessari per la sistemazione;

**CONSIDERATO** che a seguito del sopralluogo è stato verificato che la larghezza della carreggiata permette la riapertura della strada in doppio senso di circolazione;

**RITENUTO** di poter procedere alla revoca dell'ordinanza n. 2/2015 del 4.02.2015 in quanto sono stati eliminati i presupposti ostativi che hanno determinato l'adozione dell'atto;

**VISTO** il D.L.vo del 30.4.92 n. 285, art. 7 ;

**VISTO** l'art. 37 comma b del decreto suddetto;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

**LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 04.02.2015 RELATIVA ALLA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE AD USO PUBBLICO DENOMINATA "STRADA COMUNALE DI CROCE – VESTIGNANO" IN QUANTO NUOVAMENTE TRANSITABILE.**

Avverso la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente con formalità stabilita dall'arti. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.
- ricorso a TAR delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente con formalità stabilite dalla Legge 6/12/1971 n. 1034.

**DISPONE INOLTRE**

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- ✓ Al Comando Polizia Municipale - PEC: [vigili@pec.comune.caldarola.mc.it](mailto:vigili@pec.comune.caldarola.mc.it);
- ✓ Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it);
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: [tmc30473@pec.carabinieri.it](mailto:tmc30473@pec.carabinieri.it);
- ✓ Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: [fmc43271@pec.carabinieri.it](mailto:fmc43271@pec.carabinieri.it);

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Giuseppetti Luca Maria